



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di **Tocco da Casauria (PE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l’articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2023/INPR, di approvazione delle linee-guida *“per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione n. 200/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio della relazione-questionario sul rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 20 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l’anno 2024;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto presidenziale 16 settembre 2024, n. 10;

vista l’ordinanza del 18 ottobre 2024, n. 32, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Enrico TEDESCHI;

## **FATTO**

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame la relazione-questionario rendiconto dell’esercizio 2022 del Comune di Tocco da Casauria, (2.662 abitanti), nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti.

Al riguardo, l’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con

particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali, è chiamata a verificare gli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Oggetto del giudizio appare, dunque, essere il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, adotta, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), pronunce di accertamento che pongono l'obbligo per l'ente di porre in essere idonei provvedimenti diretti a ricondurre la gestione nell'alveo della legittimità/regolarità.

In assenza di tali interventi correttivi e ove venga verificato il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la c.d. procedura di dissesto guidato.

Di contro, ove le irregolarità riscontrate non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo appare funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da profili di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di garantire la sana gestione e di prevenire la compromissione prospettica degli equilibri di bilancio.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che l'esame dei rendiconti 2020 e 2021, annualità immediatamente precedenti a quelle considerate, si è concluso con l'adozione della deliberazione n. 64/2023/PRSE del 16 marzo 2023, con la quale la Sezione ha accertato che l'Ente è tenuto "[...] al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione [...] al rispetto della normativa sull'armonizzazione contabile in riferimento alla predisposizione di cronoprogrammi di spesa attendibili ed alla corretta quantificazione del fondo pluriennale vincolato [...] a garantire una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento ai residui

*attivi mantenuti al Titolo III[...] a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in conto competenza ai Titoli I e III e, in generale, in conto residui, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa[...]a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza[...] ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, lo stock del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio [...] a adottare un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 [...] ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati[...] a adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione della procedura di dismissione delle quote di partecipazione in Pescara Innova s.r.l. e nella società Ecologica s.r.l per il tramite di Ambiente s.p.a. [...] ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.”.*

Ciò premesso, si riportano, di seguito, le principali risultanze della gestione 2022.

### **1. Approvazione dei rendiconti**

Il rendiconto relativo all'esercizio 2022 risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 maggio 2023, in ritardo rispetto ai termini di legge.

Sul punto, stante la rilevanza delle conseguenze sulla fisiologica dinamica amministrativo-contabile che potrebbero derivare dai ritardi nell'approvazione del conto consuntivo, si richiama l'Amministrazione a rispettare i termini previsti dalla vigente disciplina.

### **2. Equilibri di bilancio**

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che : “a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in

equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nelle tabelle che seguono.

Tabella 1: Equilibrio complessivo esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>279.485,26</b>	<b>0,00</b>	<b>279.485,26</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	7.000,00	0,00	7.000,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	18.821,69	0,00	18.821,69
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>253.663,57</b>	<b>0,00</b>	<b>253.663,57</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-48.852,35	0,00	-48.852,35
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>302.515,92</b>	<b>0,00</b>	<b>302.515,92</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si rileva un risultato di competenza (W1) positivo e pari ad euro 279.485,26 ascrivibile per intero alla parte corrente. Parimenti positivi, rispettivamente per euro 253.663,57 e per euro 302.515,92, sono l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3).

Il Comune, conseguendo un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che finanziano spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Il risultato di amministrazione degli esercizi in esame e la relativa composizione, sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella 2: Risultato di amministrazione

	Gestione 2021			Gestione 2022		
	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale
Cassa all'1/1			888.019,71			1.183.951,43
Riscossioni	348.698,72	3.169.834,77	3.518.533,49	684.786,63	2.448.284,48	3.133.071,11
Pagamenti	823.389,80	2.399.211,97	3.222.601,77	1.039.608,36	2.018.848,30	3.058.456,66
Cassa al 31/12			1.183.951,43			1.258.565,88
Residui attivi	5.757.018,21	1.645.543,54	7.402.561,75	6.432.607,38	2.172.179,37	8.604.786,75
Residui passivi	565.765,66	6.511.177,36	7.076.943,02	5.871.072,55	2.433.594,44	8.304.666,99
FPV corrente			15.359,04			31.237,76
FPV capitale			386.145,11			304.802,24
<b>Risultato di Amministrazione al 31/12</b>			<b>1.108.066,01</b>			<b>1.222.645,64</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Al 31 dicembre 2022, si registra un miglioramento del risultato di amministrazione (lett. A del prospetto ministeriale) rispetto all'esercizio precedente.

Quanto alla destinazione dello stesso, emerge la seguente situazione.

Tabella n. 3 – Risultato di amministrazione - parte disponibile.

Voci	2021	2022
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>1.108.066,01</b>	<b>1.222.645,64</b>
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	808.916,25	540.547,35

Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	2.000,00	7.000,00
Fondo contenzioso	124.000,00	334.000,00
Altri accantonamenti	14.422,42	25.938,97
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>949.338,67</b>	<b>907.486,32</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	99.836,23	53.836,23
Vincoli derivanti da trasferimenti	264,00	19.085,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>100.100,23</b>	<b>72.921,92</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
Totale parte destinata agli investimenti	58.000,00	58.000,00
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>627,11</b>	<b>184.237,40</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP.

Al 31 dicembre 2022, gli atti acquisiti mostrano un forte aumento della parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E del prospetto ministeriale).

Gli accantonamenti, valorizzati per complessivi euro 907.486,32 al 31 dicembre 2022, sono così distinti:

- euro 540.547,35 a titolo di "Fondo crediti dubbia esigibilità";
- euro 7.000,00 a titolo di "Fondo perdite società partecipate";
- euro 334.000,00 a titolo di "Fondo contenzioso";
- euro 25.938,97 a titolo di "Altri accantonamenti" (ascrivibili per euro 1.938,97 al "Fondo indennità di fine mandato", per euro 14.000 a "Aumenti contrattuali" e per euro 10.000 per "Oneri futuri (ACA)").

Il fondo crediti dubbia esigibilità, risulta in calo rispetto all'esercizio precedente e secondo la relazione dell'Oref "... è stato adeguatamente ridotto" in funzione di "crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio". Il Fondo contenzioso è, invece, in forte aumento nell'esercizio 2022 e l'OREF, nella relazione al rendiconto, afferma che è "determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue". Quanto alla sua origine, lo stesso organo di revisione afferma che "il rilevante importo risente del contenzioso in essere riguardanti gli impianti delle pale eoliche".

Le somme vincolate, ammontano complessivamente ad euro 72.921,92 e risultano in calo rispetto all'esercizio precedente (euro 100.100,23).

Quanto ai fondi inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo quanto riportato in atti circa la corretta rilevazione delle economie, relative a maggiori spese certificate, in sede di riaccertamento 2022, si richiama l'attenzione sul contenuto del decreto 19 giugno 2024 e dei relativi allegati (decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

La parte destinata agli investimenti risulta valorizzata per euro 58.000,00, come nel 2021.

#### 4. Gestione della liquidità

La situazione della liquidità per il triennio considerato è esposta nella tabella sottostante.

Tabella n. 4 - Cassa

	2020	2021	2022
Fondo cassa al 31 dicembre	888.019,71	1.183.951,43	1.258.565,88
<i>Di cui vincolata</i>	253.684,52	97.433,38	97.433,38

Fonte: relazione OREF rendiconto 2022.

Tuttavia, dall'analisi della relazione sulla gestione 2022 si evince, al 31 dicembre del medesimo anno, una valorizzazione della cassa vincolata difforme da quella indicata dall'OREF (euro 83.377,83). Si raccomanda al riguardo una maggiore puntualità nella compilazione dei prospetti contabili.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni ordinarie di tesoreria ex art. 222 del Tuel, né ha beneficiato dell'erogazione di anticipazioni straordinarie di liquidità (decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi provvedimenti di rifinanziamento).

#### 5. Analisi dei residui

I residui attivi, come quelli passivi, nel corso dell'anno, evidenziano complessivamente un andamento crescente dovuto per la maggior parte alla gestione in conto capitale.

Tabella n. 5 - Residui

Voci	al 31/12/2021	al 31/12/2022
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	953.858,74	717.076,59
Titolo II - Trasferimenti correnti	59.162,48	168.609,02
Titolo III - Entrate extratributarie	677.076,89	843.845,92
Titolo IV - Entrate in conto capitale	5.627.091,70	6.787.403,90
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	54.648,96	35.102,24
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	30.722,98	52.749,08
<b>Totale residui attivi</b>	<b>7.402.561,75</b>	<b>8.604.786,75</b>
Titolo I - Spese correnti	674.926,39	535.426,31
Titolo II - Spese in conto capitale	6.377.601,83	7.743.197,55
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	24.414,80	26.043,13
<b>Totale residui passivi</b>	<b>7.076.943,02</b>	<b>8.304.666,99</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP.

Con specifico riferimento alle entrate proprie, i dati 2022 danno conto della conservazione al Titolo I (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) e al Titolo III (*Entrate extratributarie*) di crediti pari, rispettivamente, ad euro, 717.076,59 e ad euro 843.845,92, con tassi di riscossione a residuo non soddisfacenti (20,00 per cento Titolo I; 1,28 per cento Titolo III). Le difficoltà dell'Ente nella riscossione si ripercuote sull'indicatore P8 "Percentuale di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp. + Riscossioni c/residui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali)" che fa registrare nell'esercizio 2022 valori non soddisfacenti.

Per quanto concerne la gestione dei residui afferenti alle entrate proprie, nelle tabelle successive, ne viene mostrata la composizione distinta per anno di provenienza.

Tabella n. 6 - Residui attivi delle entrate proprie al 31 dicembre 2022 per anno di provenienza

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	84.292,86	83.682,21	117.427,88	96.686,58	84.355,37	250.631,69	717.076,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	128.002,58	14,38	140.560,92	210.318,29	191.577,32	173.372,43	843.845,92

Fonte: relazione sulla gestione 2022.

I dati in argomento evidenziano la presenza di una rilevante mole di residui al Titolo I, derivanti in buona parte dalla gestione di anni pregressi. Alcuni di essi risultano antecedenti all'annualità 2018. In riferimento ad essi i dati trasmessi, danno conto della seguente situazione di dettaglio.

Tabella n. 7 - Residui Titolo I entrata anni antecedenti al 2018.

Anno	Descrizione	Importo
2017	TARI 2017 - RUOLO N. 2017002	82.475,06
2017	Accertamento TOSAP per richiesta del 02/01/2017 e mancato pagamento	1.817,80
<b>Totale</b>		<b>84.292,86</b>

Fonte: elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2022 - Entrate.

Anche per quanto riguarda i residui di competenza del titolo III dell'entrata si riscontrano, dagli allegati al rendiconto, emolumenti risalenti nel tempo.

Tabella n. 8 - Residui Titolo III entrata anni antecedenti al 2019.

Anno	Descrizione	Importo
2011	Canone concessione uso terreno centrale eolica	28.875,00
2012	Canone per concessione in uso terreno centrale eolica	31.249,13
2013	Canone per concessione in uso terreno centrale eolica	27.583,39
2014	Canone per concessione in uso terreno centrale eolica	31.621,69
2015	Fitti reali di fabbricati	1.696,30
2016	Arretrati fitti reali di fabbricati da ruolo coattivo n. 2017/0001 - anni 2012 - 2103 e 2014 - locali pescheria	4.049,07
2017	Rimborso somma anticipata dal comune in sostituzione provincia inadempiente x potatura alberi in via G. D'Annunzio	2.928,00

<b>Totale</b>	<b>128.002,58</b>
---------------	-------------------

Fonte: elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2022 – Entrate.

Lo stesso OREF, peraltro, nella relazione al rendiconto 2022 afferma che “...permane nell'Ente una insoddisfacente attività di riscossione, in particolare per quanto riguarda il recupero della Tari e dei canoni per concessione in uso terreno centrale eolica, i quali rappresentano una parte consistente dei crediti...”.

Essi, in effetti, rappresentano una percentuale importante rispetto al totale dei residui mantenuti nei due Titoli. Da ciò la necessità di procedere ad un puntuale monitoraggio delle singole poste, al fine di verificare il permanere dei requisiti di conservazione.

Si invita, altresì, l'Amministrazione ad utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla vigente disciplina per il miglioramento delle percentuali d'incasso, in particolare con riferimento ai crediti a rischio di prescrizione.

Si rappresenta, sin d'ora, che tali criticità saranno oggetto di dedicate verifiche da parte di questa Sezione nei futuri cicli di controllo.

Nel contesto così sinteticamente tratteggiato, assume primaria rilevanza la corretta e congrua determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità che, al 31 dicembre 2022, fa registrare, rispetto all'anno precedente, un decremento. Il suddetto fondo rappresenta il 6,28 per cento del totale dei residui attivi e il 34,63 per cento di quelli presenti sui Titoli primo e terzo dell'entrata.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile “All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità” trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2022, si evidenzia che nel Titolo I l'importo accantonato (euro 532.715,55) è pari al 74,29 per cento dei residui mantenuti (euro 717.076,59), di cui euro 250.631,69 relativi alla competenza ed euro 466.444,90 relativi ad esercizi precedenti.

Per i residui del Titolo III l'importo accantonato (euro 7.831,80) è pari solo allo 0,93 per cento dei residui mantenuti (euro 843.845,92), di cui euro 173.372,43 relativi alla competenza ed euro 670.473,49 relativi ad esercizi precedenti.

Stante la natura del FCDE quale “fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili” (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 32/2015/INPR), si ritiene doveroso invitare l'Amministrazione a garantirne nel tempo la congruità, fondamentale per evitare la formazione di disavanzi occulti e di potenziali squilibri di competenza ovvero di cassa.

Si rappresenta, sin d'ora, che tale fattispecie sarà oggetto di approfondimenti da parte di questa Sezione nei futuri cicli di controllo.

#### **6. Tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali.**

L'indice di tempestività dei pagamenti (ITP) (art. 9 del Dpcm 22 settembre 2014) risulta pari a 14 giorni.

Quanto alla più recente normativa introdotta in tema di debiti commerciali, si rammenta, inoltre, che l'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico fondo, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Nel caso di specie, i dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito *internet* dell'Ente, danno conto dei seguenti *stock* di debito commerciale scaduto e non pagato:

- euro 531.167,88 al 31 dicembre 2022;
- euro 538,360,47 al 31 dicembre 2021;
- euro 413.363,37 al 31 dicembre 2020;

Da ulteriori approfondimenti effettuati sul sito di RGS dedicato a "Il monitoraggio dello stock dei debiti commerciali", risultano i seguenti tempi tempo medi ponderati di:

- 3 gg. per il 2020;
- 2 gg. per il 2021;
- 9 gg. per il 2022.

I dati sopra riportati evidenziano la necessità, per l'esercizio 2022, secondo la normativa sopra richiamata, di operare degli accantonamenti a fondo garanzia debiti commerciali. Tuttavia, i dati della BDAP relativi al rendiconto dell'annualità in parola non evidenziano alcuna posta contabile.

Si raccomanda all'ente di riportare i parametri di legge nell'alveo della regolarità, nonché la puntuale applicazione della normativa sopra citata.

### **7. Spese di rappresentanza.**

I prospetti relativi alle spese di rappresentanza 2022 non danno conto di esborsi.

Gli ulteriori approfondimenti effettuati hanno consentito, altresì, di rilevare la mancata adozione di specifico regolamento.

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti, ai sensi dell'art.7 del Tuel, uno specifico regolamento, in quanto tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa-contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

### **8. Organismi partecipati**

L'Ente, con Pec dell'8 ottobre 2024, dietro esplicita richiesta, ha inviato deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 29 dicembre 2023, che ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017.

Risulta la seguente situazione:

Tabella n. 9 – Partecipazioni - mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di Partecip.	Risultato di esercizio 2022	Risultato di esercizio 2021	Risultato di esercizio 2020
A.C.A. S.P.A.	Diretta	Servizio idrico integrato	1	1.593.953	1.934.007	3.414.660
Cogervap S.R.L.	Diretta	Distribuzione gas metano	9,22	66,08	4.389,00	45.792,00
Ambiente S.P.A.	Diretta	Gestione dei rifiuti	2,74	-783.024	-59.912	-173.864
Italica Energia S.R.L.	Diretta	Vendita di gas metano	40	-51.607,00	4.505,00	-22.325

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 55 del 29 dicembre 2023 – All. B.

Tabella n. 10 – Partecipazioni - interventi di razionalizzazione

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	% Quota di Partecip.	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria	Risultato di esercizio 2022	Risultato di esercizio 2021	Risultato di esercizio 2020
ECOLOGICA S.R.L.	Partecipazione indiretta tramite	0,177	Società in liquidazione	-62.761	-66.482	-

	Ambiente SPA la quale detiene il 51%					
PESCARA INNOVA S.R.L.	Diretta	1	Società in Liquidazione	-	-	-

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 55 del 29 dicembre 2023 – All. B.

Nell'allegato B) alla citata deliberazione consiliare si afferma che *“si attende l'esito delle attività della procedura di liquidazione della Società diretta Pescarainnova s.r.l. e della società indiretta Ecologica s.r.l.”*

In merito alle dismissioni in itinere, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa. A tal proposito, si richiama in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *“L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)*

Il revisore afferma, altresì, che *“non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.”*

La Sezione rammenta l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, parere 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *“in tal caso l'ente*

*assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".*

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- garantire una corretta quantificazione e registrazione contabile dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche in prospettiva, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a tutela delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a attuare azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate al Titolo I e III;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, lo stock del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio;
- ad adottare un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- ad adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione della procedura di dismissione delle quote di partecipazione in Pescara Innova s.r.l. e nella società Ecologica s.r.l per il tramite di Ambiente s.p.a.;
- a rispettare gli obblighi di trasmissione e pubblicazione di legge.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

## DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Toco da Casauria (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Estensore

Enrico TEDESCHI

*f.to digitalmente*

Presidente

Ugo MONTELLA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO